



N° PAP-00141-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 01/02/2021 al 16/02/2021

L'incaricato della pubblicazione
Giuseppe PENTELICO

COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 31/12/2020

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | Determinazione EGRIB n. 262 del 23.12.2020 ad oggetto: "Validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Ferrandina". Presa d'atto e approvazione Piano Finanziario TARI anno 2020. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trentuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **10:24** in Ferrandina e nella sala delle adunanze consiliari, in seduta **ordinaria** e di **prima** convocazione.

Convocatosi il Consiglio con avvisi scritti a domicilio di ciascun Consigliere, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Comunale, si è riunito in sessione ordinaria in videoconferenza così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 01 del 14/05/2020.

| N. | COGNOME | NOME | CARICA | Presente/Assente |
|----|------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | MARTOCCIA | Gennaro | Sindaco | Presente in sala adunanze |
| 2 | MURANTE | Maria | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 3 | LISANTI | Carmine | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 4 | DI STEFANO | Maria Teresa | Consigliere | Assente |
| 5 | RECCHIA | Gaetano | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 6 | PERRIELLO | Michele | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 7 | LOFIEGO | Maria Cristina | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 8 | ZIZZAMIA | Angelo | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 9 | GIASI | Nicola Alessio | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| 10 | MAZZIOTTA | Girolamo | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 11 | PIRRETTI | Tiziana | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 12 | STIGLIANO | Leonardo | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| 13 | PAVESE | Vincenza | Consigliere | Assente |

Presenti n. **11** – Assenti n. **02**.

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, la Sig.ra LOFIEGO Dr.ssa Maria Cristina ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta con la partecipazione in videoconferenza del Segretario Comunale Dott. Cosimo Basile.

Si dà atto che alle ore 10:27 entra in sala adunanze la Consigliera Di Stefano. Presenti n. 12- Assenti n. 01 (Pavese).

Si dà atto che, a seguito di sospensione della seduta consiliare, alle ore 13:17 risulta assente la Consigliera Di Stefano. Presenti n. 11- Assenti n. 02 (Pavese e Di Stefano).

Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, il Presidente procede a dar corso al suo regolare svolgimento. Aperta la discussione in merito all'oggetto segnato al n. 02 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Presidente e dei Consiglieri Comunali la cui registrazione è depositata agli atti dell'Ufficio di Segreteria su supporto informatico ed il cui resoconto, elaborato da ditta incaricata, è allegato alla presente deliberazione.

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- *tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio de/l'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori singoli o associati.*

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) e succ. integrazioni;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nel caso del Comune di Ferrandina l'Ente di governo dell'Ambito è EGRIB;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Visto che il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta

differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore PROGETTAMBIENTE Società Cooperativa, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, EGRIB con Determinazione n. 262 del 23/12/2020, da cui risulta un costo complessivo di € 1.312.199,00;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 1.312.199,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 501.440,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 810.760,00;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*".

Vista la deliberazione del C.C. n.13 del 29/06/2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 30 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il PEF per il 2019 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe dello stesso anno 2019 e da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 è stato pari ad € 1.291.534,75;

Ritenuto di dare evidenza del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, per la determinazione del conguaglio che dovrà essere versato dai contribuenti a copertura del suddetto differenziale in tre annualità a decorrere dal 2021 in quote di pari importo;

Dato atto che tale differenziale ammonta ad €. 20.664,00 e che pertanto la quota annuale da recuperare risulta essere pari ad €. 6.888,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione espressa per alzata di mano dai componenti presenti in aula e verbalmente dai componenti collegati in videoconferenza, il cui esito proclamato dal Presidente è del seguente tenore: presenti 11 - votanti n. 11 di cui favorevoli n. 07 - astenuti n. 04 e (Recchia, Mazziotta, Pirretti e Stigliano).

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- 3) Di dare atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ammonta ad €. 20.664,00;
- 4) Di tenere conto di quanto indicato al precedente punto 3 per la determinazione del conguaglio che i contribuenti dovranno versare nel triennio a decorrere dal 2021 in quote di pari importo.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano dai componenti presenti in aula e verbalmente dai componenti collegati in videoconferenza il cui esito, proclamato dal Presidente, è del seguente tenore: presenti 11 - votanti n. 11 di cui favorevoli n. 07 e astenuti n. 04 (Recchia, Mazziotta, Pirretti e Stigliano).

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 13.57, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta.



| |
|-------------------------------------------|
| COMUNE DI FERRANDINA (MT) |
| 24 DIC 2020 PEC |
| Prot. N. <u>2256</u> Cat. Clas. |

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Determinazione n. 262 del 23.12.2020

OGGETTO: Validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Ferrandina

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Legge Regionale n.1 del 08.01.2016 è stato istituito l'EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata
- Con Decreto dell'Amministratore Unico n. 16 del 16.12.2019 è stato nominato Dirigente dell'Egrib l'Ing. Donato Larocca

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*";



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da COVID-19";

VISTA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*»;

RICHIAMATO l'Allegato A "MTR" alla Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è previsto che *"sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;
- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è stabilito che *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;
- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è disposto che *"sulla base della normativa vigente; l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti - nell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del Piano Economico Finanziario con le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente previste al punto 4)*;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

ACCERTATO CHE in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla validazione del piano economico-finanziario su scala comunale, essendo ad esso attribuite le seguenti competenze:

- acquisizione del "PEF grezzo" da parte dei gestori e del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 della delibera 443/2019);
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni";

PRESO ATTO che nell'ambito della sfera di competenza dell'EGRIB, i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

VISTO l'art. 107, c. 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce: «4. *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.* 5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

CONSIDERATO che:

- il **Comune di Ferrandina** ha utilizzato la deroga di cui all'art. 107, c.5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- le Amministrazioni comunali che hanno utilizzato la suddetta deroga devono comunque approvare il PEF 2020 entro il 31/12/2020 in applicazione del MTR;
- nel Comune suddetto i soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

- a. Comune di Ferrandina
- b. PROGETTAMBIENTE

VISTO che il Gestore PROGETTAMBIENTE ha trasmesso a mezzo p.e.c. a questo Ente la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2020, secondo il modello di cui all'appendice 1 dell'MTR.
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;

VISTO che il **Comune di Ferrandina** ha trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2020; secondo il modello di cui all'appendice 1 dell'MTR.
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;

TENUTO CONTO che per il **Comune di Ferrandina** risulta che:

- l'incremento delle entrate tariffarie 2020 rispetto all'anno precedente non potrà superare il valore di seguito riportato:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| il valore delle entrate tariffarie 2019 (da PEF 2019) è pari a | € 1.291.535 |
| dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell'ETC risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle 2019 è pari a | 1,60% |
| pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2020 non potrà superare l'importo di | € 1.312.199 |

- le componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF comunicate dal Comune stesso da valorizzare nel PEF risultano essere quelle riportate nella tabella successiva:

| Componente | Importo |
|----------------------------|---------|
| COV ^{exp} TV,2020 | € |
| COV ^{exp} TF,2020 | € |
| COS ^{exp} TV,a | € |



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

| PEF 2020 COMUNE di FERRANDINA | | Input dati Ciclo integrato RU | Ambito tariffario / Comune di FERRANDINA | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Input per la RU in parte da imputare nel comparto (1) dato da calcolo (2) dato MTR | Ciclo integrato RU | Costi del Comune/1 | TOT PEF |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT | | G | € 144.520,00 | | € 144.520,00 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS | | G | | | - |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR | | G | € 520.000,00 | | € 520.000,00 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD | | G | € 268.394,00 | | € 268.394,00 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COTI ^{EXP} | | G | | | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR | | G | | | - |
| Fattore di Sharing - b | | E | 0,30 | € 0,30 | 0,30 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR) | | E | | | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI} | | G | € 30.000,00 | | € 30.000,00 |
| Fattore di Sharing - b(1+b) | | E | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+b)AR _{CONAI} | | E | € 9.900,00 | | € 9.900,00 |
| Componente a consuntivo relativa ai costi variabili - RC _v | | G | | | - |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | | E | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Razionalizzazione | | E | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Componente a consuntivo relativa ai costi variabili - (1+y)RC _v /1 | | E | | | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | | G | | | - |
| STV Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | | E | 523,014 | | 523,014,00 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSI | | G | € 154.843,00 | | € 154.843,00 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | | G | | € 39.465,79 | € 39.465,79 |
| Costi generali di gestione - CGG | | G | € 52.101,00 | € 11.596,20 | € 63.697,20 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD | | G | | | - |
| Altri costi - COAl | | G | | | - |
| Costi comuni - CC | | C | € 52.101,00 | € 51.061,99 | € 103.162,99 |
| Ammortamenti - Amm | | G | € 30.588,00 | | € 30.588,00 |
| Accantonamenti - Acc | | G | | | - |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | | G | | | - |
| - di cui per crediti | | G | | € 206.453,09 | € 206.453,09 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | | G | | | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | | G | | | - |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | | G | € 19.010,00 | | € 19.010,00 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _c | | G | | | - |
| Costi d'uso del capitale - CK | | C | € 49.598,00 | € 206.453,09 | € 256.051,09 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COTI ^{EXP} | | G | | | - |
| Componente a consuntivo relativa ai costi fissi - RC _f | | G | | € 454.476,96 | € 454.476,96 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | | E | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Razionalizzazione | | E | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Componente a consuntivo relativa ai costi fissi - (1+y)RC _f /1 | | E | | € 56.809,67 | € 56.809,67 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | | G | | | - |
| STV Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso | | E | 254,942 | € 214,324,95 | € 570,666,95 |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | | E | € 1.178,595 | € 214,324,95 | € 1.492,919,95 |
| STV - STV - STP | | E | | € 5.135,78 | € 5.135,78 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2020 | | E | | | - |
| Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif | | | | | |
| Sostanzamento stesso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COTI ^{EXP} | | facoltative | | | - |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter 1 del MTR - COTI ^{EXP} | | facoltative | | | - |
| STV Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo a variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | | E | 523,014 | | 523,014,00 |
| Sostanzamento stesso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COTI ^{EXP} | | facoltative | | | - |
| STV Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | | E | 254,942 | € 214,324,95 | € 570,666,95 |
| STV - STV - STP (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) al lordo della componente di costo fisso | | E | 1.178,595 | € 214,324,95 | € 1.492,919,95 |
| Valorizzazione delle componenti di cui all'art. 7 ter 2 del MTR - RCND _{iv} | | | | | |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter 2 del MTR - RCND _{iv} | | facoltative | | | - |
| STV - STV - STP al netto delle componenti di costo fisso | | E | | | € 1.492,919,95 |



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

PRESO ATTO:

- che le entrate tariffarie 2020 (ΣTa) come sopra determinate registrano una variazione percentuale rispetto a quelle del 2019 pari al valore indicato nella tabella successiva

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| il valore delle entrate tariffarie 2019 (Told2019) è pari a | € 1.291.535 |
| il valore delle entrate tariffarie 2020 definitive | € 1.493.881 |
| variazione (2020 su 2019) | 1,1567 |
| Limite massimo di crescita consentito dal MTR | 1,0160 |

- che la variazione 2020 risulta **MAGGIORE** del limite massimo di crescita consentito

DATO CONTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO altresì che:

- si è provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come modificato dall'Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 e come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF non sono state sottratte le entrate richiamate all'art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020 in quanto gli importi non sono presenti nei PEF trasmessi dai Gestori;
- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2020 del Comune, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata
informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2020 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Ferrandina nell'ammontare complessivo di € **1.312.199**.

VISTO l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone:

- che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:
 - a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo allegato al MTR;
 - b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
 - c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
 - d) la delibera di approvazione del PEF e (ove disponibili) dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.
- che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet*, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito.

DETERMINA

- 1) Di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, i dati forniti dal Gestore **PROGETTAMBIENTE** e dal **Comune di Ferrandina**;
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 3) Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2020, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

| | SCELTO |
|----------------------|--------|
| x [0,1% ;0,5%] | 0,10% |
| QL [0% ;2%] | 0,00% |
| PG [0% ;3%] | 0,00% |
| C19 [0% ;3%] | 0,00% |
| b [0,3 - 0,6] | 0,30 |
| ω [0,1 - 0,4] | 0,10 |
| r [1 - 4] | 4,00 |
| y1,a | -0,25 |
| y2,a | -0,2 |
| y3,a | -0,05 |

- 5) Di dare atto che, sulla base dei valori associati a X , QL , PG e $C192020$, scelti da questo ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle dell'anno 2019, così come stabilito dall'art. 4 del MTR, risulta quantificabile per il Comune (ambito tariffario) in esame nel valore massimo ammissibile dell' **1,016**;
- 6) Di dare atto che il valore dell'effettiva di variazione del PEF 2020 rispetto al 2019 risulta per il Comune (ambito tariffario) in argomento pari allo **1,1567** e quindi **SUPERIORE** al limite di crescita ammissibile;
- 7) Di approvare il PEF 2020 del **Comune di Ferrandina**, redatto secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come modificato dall'Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 e come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che le entrate tariffarie 2020 ($\Sigma T2020$) ammontano complessivamente a **euro € 1.312.199** dando atto che:
- ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020;
 - il suddetto totale, in base alla condizione per la riclassificazione di cui all'art. 3 del MTR, è così composto:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ΣTV_{2020} totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo variabile | € 810.760 |
| ΣTF_{2020} totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso | € 501.440 |
| Totale PEF 2020 | € 1.312.199 |

- 8) Di trasmettere il presente atto al **Comune di Ferrandina** per le deliberazioni conseguenti;
- 9) Di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta,



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata
mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa;

10)Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Potenza, li 23.12.2020

Il Dirigente

Ing. Donato Larocca

Documento informatico
sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.24 del D. Lgs.
82/2005

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt.49 e 147 *bis* del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Potenza , 23.12.2020

Il Dirigente

Ing. Donato Larocca

Documento informatico
sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.24 del D. Lgs.
82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene posta in pubblicazione sul sito web dell'Egrib
– sezione: Albo On Line per 15 giorni consecutivi.

Potenza , 23.12.2020

Il Dirigente

Ing. Donato Larocca

Documento informatico
sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.24 del D. Lgs.
82/2005



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

ALLEGATO A

APPENDICE 1 MTR



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

| PEF 2020 COMUNE di FERRANDINA | | Ambito tariffario/Comuni di FERRANDINA | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| | input dati Ciclo integrato RU | ciclo integrato RU | TOT PEF |
| Costi delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT | | | |
| Costi delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CRT | G | € 144.520,00 | € 144.520,00 |
| Costi delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CRT | G | € 520.000,00 | € 520.000,00 |
| Costi delle attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD | G | € 283.394,00 | € 283.394,00 |
| Costi operativi irrimediabili variabili di cui al titolo 07 del MTR - COV ² | G | € - | € - |
| Proventi della vendita di materia ed energia derivante da rifiuti - AR | F | € 0,30 | € 0,30 |
| Rafforzamento - b | E | € - | € - |
| Proventi della vendita di materia ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR) | E | € - | € - |
| Ricarichi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI - ARComuni | G | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Rafforzamento - b(ARComuni) | E | € 0,33 | € 0,33 |
| Ricarichi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI di cui al titolo 07 del MTR - ARComuni | G | € 9.900,00 | € 9.900,00 |
| Componente a consumo relativo ai costi variabili - RC _{CV} | G | € - | € - |
| Coefficiente di erodibilità (1+y) | E | € 0,90 | € 0,90 |
| Rata di azione r | E | € 4,00 | € 4,00 |
| Componente a consumo relativo ai costi variabili - (1+y)RC _{CV} /r | E | € - | € - |
| Oneri relativi IVA indetribuibile | G | € - | € - |
| STV Totale delle attività tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | € 925.914 | € 925.914,00 |
| Costi delle attività di spezzamento e di lavaggio - CSL | | | |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | G | € 154.843,00 | € 154.843,00 |
| Costi generali di gestione - CGG | G | € 52.104,00 | € 52.104,00 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD | G | € - | € - |
| Altri costi - CAI | G | € - | € - |
| Costi comuni - CC | G | € 52.104,00 | € 52.104,00 |
| Ammortamenti - Amm | G | € 30.588,00 | € 30.588,00 |
| Accantonamenti - Acc | G | € - | € - |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | € - | € - |
| - di cui per crediti | G | € - | € - |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | € - | € - |
| - di cui per altri oneri in eccesso rispetto a norme tributarie | G | € - | € - |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | G | € 19.040,00 | € 19.040,00 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in capo - R _{imm} | G | € - | € - |
| Costo d'uso del capitale - CC | G | € 40.598,00 | € 40.598,00 |
| Costi operativi irrimediabili fissi di cui al titolo 07 del MTR - COV ¹ | G | € - | € - |
| Componente a consumo relativo ai costi fissi - RC _{CF} | G | € 0,50 | € 0,50 |
| Coefficiente di erodibilità (1+y) | E | € 4,00 | € 4,00 |
| Rata di azione r | E | € - | € - |
| Componente a consumo relativo ai costi fissi - (1+y)RC _{CF} /r | E | € 56.800,87 | € 56.800,87 |
| Oneri relativi IVA indetribuibile | G | € - | € - |
| STV Totale delle attività tariffarie relative alle componenti di costo fisso | C | € 226.643,87 | € 226.643,87 |
| Delezioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/IF | C | € - | € - |
| STV Totale | C | € 1.152.557,87 | € 1.152.557,87 |
| Delezioni di cui al comma 1.4 della Deliberazione n. 2/DRI/2020 | E | € - | € - |
| Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/RI/IF | | | |
| Scostamento a meno dei costi variabili di cui al titolo 7 bis del MTR - COV ² | facoltativo | € - | € - |
| Oneri variabili per la tutela delle risorse idriche di cui al comma 7 ter del MTR - COV ² | facoltativo | € - | € - |
| STV Totale delle attività tariffarie relative alle componenti di costo variabile facoltative | C | € - | € - |
| Scostamento a meno dei costi fissi di cui al titolo 7 bis del MTR - COV ¹ | facoltativo | € - | € - |
| STV Totale delle attività tariffarie relative alle componenti di costo fisso facoltative | C | € - | € - |
| STV Totale delle attività tariffarie relative alle componenti di costo fisso facoltative | C | € - | € - |
| Verifica della componente di cui all'art. 7 ter 2 del MTR - RCND vt | facoltativo | € - | € - |
| Componente di cui all'art. 7 ter 2 del MTR - RCND vt | facoltativo | € - | € - |
| STV Totale delle attività tariffarie relative alle componenti di costo fisso facoltative | C | € - | € - |
| Grandezze fisico-tecniche | | | |
| % rd | G | | 3,14% |
| R _{max} | G | | 4.804,43 |
| costo unitario effettivo - CUEff (cent/lit) | G | | € 0,3611 |
| fabbisogno standard (cent/lit) | E | | € 0,2494 |
| costo medio settore (cent/lit) | E | | |
| Coefficiente di erodibilità | | | |
| valutazione rispetto all'obiettivo di rd - v _{rd} | E | | -0,23 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di separazione per il riciclo - v _{rc} | E | | -0,20 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - v _u | E | | -0,30 |
| media v | E | | -0,24 |
| Coefficiente di erodibilità (1+y) | E | | 0,90 |
| Verifica del limite di crescita | | | |
| IP _{max} | MTR | | 1,74 |
| coefficiente di recupero di produttività - Y _{max} | E | | 0,07% |
| coefficiente per il miglioramento operativo della qualità - Q _{max} | E | | 0,07% |
| coefficiente per la valorizzazione di modifiche del trattamento esistente - PS | E | | 0,07% |
| coefficiente per la misura COVID-19 - COV ² | E | | 0,07% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - I _{max} | facoltativo | | 1,66 |
| I _{max} | E | | 1,03% |
| ST _{max} | E | | 1,26% |
| STV _{max} | E | | 718,416 |
| STV _{max} | E | | 713,808 |
| STV _{max} | E | | 1.291,376 |
| STV _{max} | E | | 1.197 |
| STV_{max} (somme tariffe massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | 1.312.169 |
| differenza (STV_{max}-STV_{max}) | C | | 131.682 |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 9 MTR | | | |
| riclassifica TV | E | | 110,260 |
| riclassifica VF | E | | 701,440 |
| Altre attività ciclo integrato RU | G | 7.500 | 7.500 |

1 Premessa

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri
- 4.8 Tariffa complessiva riconosciuta

1. Premessa

Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali è stato definito il Piano economico e finanziario (PEF) dell'anno 2020 per il servizio integrato dei rifiuti relativamente al **Comune di Ferrandina** in applicazione del MTR, allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, e degli atti di ARERA (deliberazioni e determinazioni) successivamente intervenute a chiarimento ed a semplificazione del MTR stesso.

Il territorio di competenza dell'EGRIB comprende entrambe le Province della Regione Basilicata ovvero i 131 Comuni; al momento non è stato ancora individuato un Gestore unico e conseguentemente in esso vi opera ancora una pluralità di gestori, con la stragrande maggioranza dei Comuni che mantengono "il servizio di riscossione delle tariffe e rapporti con l'utenza" e che, in casi limitati, gestiscono in economia l'intero servizio integrato r.u.

Nell'ambito regionale i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e pertanto, come chiarito dalla Determinazione n. 02/DRIF/2020,

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

Ai sensi dell'art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, "i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR." In virtù di tale disposizione, i contenuti indicati nello "schema tipo di relazione d'accompagnamento" allegata alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, saranno ampliati con l'obiettivo di illustrare le specificità locali adottate ai fini della predisposizione dei PEF 2020 del ciclo integrato dei rifiuti.

Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche del Servizio ed ogni altro elemento informativo richiesto nello "schema tipo di relazione d'accompagnamento", si rimanda integralmente ai documenti:

- Relazione d'accompagnamento trasmessa da PROGETTAMBIENTE, Gestore del servizio presso il Comune in esame, **allegata** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- Relazione d'accompagnamento trasmessa dal Comune, **allegata** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

La presente Relazione di accompagnamento si compone della sola parte di competenza dell'ETC, ovvero il paragrafo 4.

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore e dal comune, di cui in premessa, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/Rif ed ha provveduto al completamento delle elaborazioni Appendice 1 e Appendice 2, con le informazioni di propria competenza.

Sulla base delle voci di costo contenute nei PEF trasmessi dai gestori (Comune incluso), di cui ciascun legale rappresentante ne ha attestato la veridicità con apposita dichiarazione predisposta secondo il secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR, si è proceduto a verificare:

- a) la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- b) la coerenza dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- c) la congruità dei dati stessi in merito al rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'art. 4 del MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN). Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

- il *coefficiente di recupero di produttività (Xa)*, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva:

| | | PERIMETRO GESTIONALE (PG_a) | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI | PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI |
| QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a) | MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$ | SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$ |
| | MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$ | SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$ |

Considerato che:

- Nella fase istruttoria del PEF non sono emersi elementi giustificativi per la valorizzazione di QL e PG.
- Ai fini della determinazione del parametro p , l'ente territorialmente competente ha attribuito valore zero al coefficiente C19-2020, peraltro utilizzabile, ai sensi della 238/2020/R/RIF, art.2, comma 3, tra un valore compreso tra lo 0% e il 3%.
- In via cautelativa, al coefficiente di recupero della produttività (X_a) è stato attribuito per l'anno 2020 il seguente valore 0,1% nell'intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%]. Infatti il cambio di metodo tariffario introdotto dal MTR, intervenuto in un contesto di complessivo riordino delle gestioni a livello di ambito, ha indotto ad intervenire prudenzialmente sul recupero di produttività per non ingenerare possibili disequilibri nelle gestioni, anche tenendo conto del complesso delle leve attivate dall'ATO; al momento che il sistema sarà stabilizzato potranno essere valutati anche coefficienti di recupero di produttività più spinti.

Il limite di crescita annuale ammissibile delle entrate tariffarie 2020 rispetto alle entrate tariffarie 2019 è per l'ambito tariffario in argomento pari:

| | |
|---------------------|-------|
| PARAMETRO p | |
| $x [0,1\% ; 0,5\%]$ | 0,10% |
| QL [0% ; 2%] | 0,00% |
| PG [0% ; 3%] | 0,00% |
| C19 [0% ; 3%] | 0,00% |
| p | 1,60% |

Considerato che per l'ambito tariffario in argomento risulta che:

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| il valore delle entrate tariffarie 2019 (Told2019) è pari a | € 1.291.535 |
| il valore delle entrate tariffarie 2020 definitive | € 1.493.881 |
| variazione (2020 su 2019) | 1,1567 |
| Limite massimo di crescita consentito dal MTR | 1,0160 |

Si evidenzia che la variazione 2020 risulta **MAGGIORE** del limite massimo di crescita consentito ed è quindi **INCOMPATIBILE** con il limite di crescita ammissibile.

4.3 Costi operativi incentivanti

Dalla documentazione pervenuta dai gestori operanti sull'ambito tariffario non sono state valorizzate per l'anno 2020 le componenti *COIexp* e *COIexp* ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il presente ambito tariffario si registra un superamento del limite di crescita ammissibile quantificato nel precedente paragrafo.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018

Tenuto conto dei valori seguenti:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| $CU_{eff\ a-2}$ | 2018 |
| $\Sigma TV^{old\ a-2}$ (IVA Inclusa) | € 718.626 |
| $\Sigma TF^{old\ a-2}$ (IVA Inclusa) | € 572.908 |
| $q\ a-2$ | 4.804 |
| $CU_{eff\ a-2}$ | € 0,2688 |
| Benchmark | € 0,2696 |

| | | |
|-------------|--------|------------|
| RC_a | valori | |
| $RC_{TV,a}$ | € | - |
| $RC_{TF,a}$ | € | 454.478,96 |
| RC_a | € | 454.478,96 |

Da cui emerge che:

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO | No |
| COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO | Si |
| $RCTV,a + RCTV,a > 0$ | Si |
| $RCTV,a + RCTV,a \leq 0$ | No |

Considerato che i parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ sono determinati all'interno degli intervalli di cui alla tabella seguente:

| | | COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| | | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$ | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$ |
| INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI | VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD | $-0.45 < \gamma_1 < -0.3$ | $-0.25 < \gamma_1 < -0.06$ |
| | VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO | $-0.3 < \gamma_2 < -0.15$ | $-0.2 < \gamma_2 < -0.03$ |
| | VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI | $-0.15 < \gamma_3 < -0.05$ | $-0.05 < \gamma_3 < -0.01$ |

| | | COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$ | $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$ |
| INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI | VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI %RD | $-0.25 < \gamma_1 < -0.06$ | $-0.45 < \gamma_1 < -0.25$ |
| | VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO | $-0.2 < \gamma_2 < -0.03$ | $-0.3 < \gamma_2 < -0.2$ |
| | VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI | $-0.05 < \gamma_3 < -0.01$ | $-0.15 < \gamma_3 < -0.05$ |

Per l'ambito tariffario in esame le possibilità di scelta dei parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ ricadono nei seguenti intervalli:

| |
|-----------------------------|
| $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$ |
| $-0.25 < \gamma_1 < -0.06$ |
| $-0.2 < \gamma_2 < -0.03$ |
| $-0.05 < \gamma_3 < -0.01$ |

Tenuto conto degli elementi da considerare per la valorizzazione dei parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ (16.2 MTR), risulta che:

- Quanto alla componente $\gamma_{1,a}$ dalla valutazione del livello di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, si evidenzia, sulla base dei dati ufficiali della raccolta differenziata, il Comune in esame mostra per l'anno 2018 un valore pari al **8,14%**, e quindi ben al di sotto dell'obiettivo minimo da raggiungere (65%) può ritenersi applicabile il valore minimo del range di riferimento;
- Quanto alla componente $\gamma_{2,a}$ non avendo elementi a disposizione, si è ritenuto di scegliere il valore che minimo;
- Quanto alla valutazione della componente $\gamma_{3,a}$ il grado di soddisfazione degli utenti non è stato verificato, pertanto si è ritenuto di scegliere il valore minimo.

Per l'ambito tariffario in argomento questo ETC ritiene di attribuire ai parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$,

$\gamma_{3,a}$ i seguenti valori:

| Coefficiente 2020 | Valore Scelto |
|-------------------|---------------|
| $\gamma_{1,a}$ | -0,25 |
| $\gamma_{2,a}$ | -0,20 |
| $\gamma_{3,a}$ | -0,05 |
| γ_a | -0,50 |

Sulla base dei valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ scelti da questo ETC e sopra indicati si ottiene che il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ assume il seguente valore:

| | Valore |
|------------------|--------|
| $(1 + \gamma_a)$ | 0,50 |

Ai sensi dell'art. 16 del MTR per l'anno 2020 la determinazione dei conguagli relativi alla annualità 2018 avviene applicando alla somma delle componenti $RCTV,a$ e $RCTF,a$, determinata ai sensi dell'art. 15 del MTR, il coefficiente di gradualità sopra quantificato.

Inoltre per la determinazione del conguaglio l'ETC deve anche esprimere la scelta riguardo al valore r , che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio: tale valore va da un minimo di una rata e fino a un massimo di 4. Per l'ambito tariffario in argomento si è ritenuto effettuare la scelta indicata nella tabella successiva che riassume la quantificazione delle componenti a conguaglio:

| | Gestore | Comune | Totale |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Componente a conguaglio costi variabili- RC_{TV} | € - | € - | € - |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Rateizzazione r | 4 | 4 | 4 |
| Componente a conguaglio costi variabili - $(1+\gamma)RCTV/r$ - Calcolata da MTR | € - | € - | € - |
| Componente a conguaglio costi fissi- RC_{TF} | € - | € 454.478,96 | € 454.478,96 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Rateizzazione r | 4 | 4 | 4 |
| Componente a conguaglio costi fissi - $(1+\gamma)RCTF/r$ - Calcolata da MTR | € - | € 56.809,87 | € 56.809,87 |

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Dalla documentazione pervenuta dai Gestori operanti nell'ambito tariffario in esame risultano i seguenti ricavi dalla vendita di materiali e/o energia:

| | Gestore | Comune | Totale |
|-------------|-------------|--------|-------------|
| AR_a | € - | € - | € - |
| $ARCONAI_a$ | € 30.000,00 | € - | € 30.000,00 |

Il valore ω_a è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$.

Il coefficiente ω_a può assumere un valore compreso tra 0, e 0,4, secondo tale logica:

- il limite 0,1 indica performance di raccolta differenziata molto elevate;
- il limite 0,4 indica performance di raccolta differenziata molto basse.

L'ETC ha deciso di applicare il valore in considerazione della percentuale di raccolta differenziata, ritenendo di quantificare i fattori di *sharing* come segue:

| | Scelta |
|----------------------|--------|
| $b [0,3 - 0,6]$ | 0,30 |
| $\omega [0,1 - 0,4]$ | 0,10 |

Dalla suddetta scelta si ottengono i seguenti valori da inserire nel PEF dell'ambito tariffarie in esame:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Fattore di Sharing – b | | 0,30 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR | € | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) | € | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI} | € | 30.000,00 |
| Fattore di Sharing – b(1+ω) | | 0,33 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR_{CONAI} | € | 9.900,00 |

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene procedere alla scelta di ulteriori parametri di valutazione.

4.8 Tariffa complessiva riconosciuta

Il valore definitivo delle entrate tariffarie 2020 è pari a € 1.312.199

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale riconosciuto è pari a € 1.312.199 di cui € 810.760 di componente variabile e € 501.440 di componente fissa.

Si evidenzia, infine, che dal totale dei costi del PEF 2020 non si dovranno sottrarre le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 02/DRIF/2020.

| PEF 2020 COMUNE di FERRANDINA | | Ciclo Integrato RU input dati | Ambito tariffario/Comune di FERRANDINA | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | (I) Data calcolato (C) Data MTR Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) | Ciclo Integrato RUCiclo Integrato RU | Costi del Comune/Costi del Comune/I | TOT PEF |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT | | G | € 144.520,00 | | € 144.520,00 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CT | | G | | € - | € - |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR | | G | € 520.000,00 | | € 520.000,00 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD | | G | € 268.394,00 | | € 268.394,00 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{IV} | | G | | € - | € - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR | | G | | € - | € - |
| Fattore di Sharing - b | | E | 0,30 | € 0,30 | 0,30 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR) | | E | € - | € - | € - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR | | G | € 30.000,00 | € - | € 30.000,00 |
| Fattore di Sharing - b(1+w) | | E | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR | | E | € 9.900,00 | € - | € 9.900,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC | | G | € - | € - | € - |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | | E | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Rateizzazione r | | E | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _v /r | | E | - | € - | - |
| Oneri relativi all'IVA Indetraibile | | G | | | € - |
| ΣTV: totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | | C | 923.014 | | 923.014,00 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL | | G | € 154.843,00 | | € 154.843,00 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | | G | | € 39.465,79 | € 39.465,79 |
| Costi generali di gestione - CGG | | G | € 52.101,00 | € 11.596,20 | € 63.697,20 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD | | G | | € - | € - |
| Altri costi - COal | | G | | € - | € - |
| Costi comuni - CC | | C | € 52.101,00 | € 51.061,99 | € 103.162,99 |
| Ammortamenti - Amm | | G | € 30.588,00 | | € 30.588,00 |
| Accantonamenti - Acc | | G | | € 206.453,09 | € 206.453,09 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | | G | € - | € - | € - |
| - di cui per crediti | | G | | € 206.453,09 | € 206.453,09 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | | G | € - | € - | € - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | | G | € - | € - | € - |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | | G | € 19.010,00 | € - | € 19.010,00 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{pc} | | G | € - | € - | € - |
| Costi d'uso del capitale - CK | | C | € 49.598,00 | € 206.453,09 | € 256.051,09 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{IV} | | G | | € - | € - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _f | | G | € - | € 454.478,96 | € 454.478,96 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | | E | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Rateizzazione r | | E | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _f /r | | E | € - | € 56.809,87 | € 56.809,87 |
| Oneri relativi all'IVA Indetraibile | | G | | | € - |
| ΣTF: totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso | | C | € 256.542,00 | € 314.324,95 | € 570.866,95 |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | | E | | | € - |
| ΣT = ΣTV + ΣTF | | C | € 1.179.556,00 | € 314.324,95 | € 1.493.880,95 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | | E | | € 5.135,78 | € 5.135,78 |
| Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif | | | | | |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{IV} | | facoltativo | | | - |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COI ^{IV} | | facoltativo | | | - |
| ΣTV: totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | | C | 923.014 | | 923.014 |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{IV} | | facoltativo | | | - |
| ΣTF: totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | | C | 256.542 | 314.325 | 570.867 |
| ΣT = ΣTV + ΣTF (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) al lordo della componente di rinvio RCND | | C | 1.179.556 | 314.325 | 1.493.881 |
| Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _v | | | | | |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _v | | facoltativo | | | |
| ΣT = ΣTV + ΣTF al netto della componente di rinvio RCND | | C | | | 1.493.881 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | |
| % rd | | G | | | 8,14% |
| R _{pc} | | G | | | 4.804,43 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | | G | | | € 0,2688 |
| fabbisogno standard €cent/kg | | E | | | € 0,2696 |
| costo medio settore €cent/kg | | E | | | |
| Coefficiente di gradualità | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁ | | E | | | -0,25 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂ | | E | | | -0,20 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃ | | E | | | -0,05 |
| Totale y | | C | | | -0,50 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | | C | | | 0,50 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | |
| R _{pc} | | MTR | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività - X | | E | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL | | E | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG | | E | | | 0,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 _{em} | | facoltativo | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p | | C | | | 1,6% |
| (1+p) | | C | | | 1,6% |
| ΣTV ₁ | | E | | | 493.881 |
| ΣTV ₂ | | E | | | 718.626 |
| ΣTF ₁ | | E | | | 572.908 |
| ΣTa ₁ | | C | | | 1.291.535 |
| ΣT/ΣT ₁ | | C | | | 1,1567 |
| ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | C | | | 1.312.199 |
| Delta (ΣTa-ΣTmax) | | C | | | 181.682 |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR | | | | | |
| riclassifica TV | | E | | | 810.760 |
| riclassifica TF | | E | | | 501.440 |
| Attività esterne Ciclo Integrato RU | | G | 7.500 | | 7.500 |



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

~~~~~  
**2) Determinazione EGRIB n. 262 del 23.12.2020 ad oggetto: “Validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Ferrandina”. Presa d’atto e approvazione Piano Finanziario TARI anno 2020.**

**Segretario Generale**

Presidente diamo atto che sono presenti tutti i Consiglieri come da appello.

**Sindaco MARTOCCIA Gennaro**

Portiamo a votazione questa mattina questo punto importantissimo che è la determinazione dell’EGRIB per quanto riguarda la validazione, l’ex deliberazione ARERA del 31/10/2019. Il Consiglio Comunale, premesso che a seguito dell’istituzione dell’Imposta Unica Comunale ai sensi dell’art. 1 comma 639 della legge 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti TARI. L’art. 1 comma 654 della citata normativa, prevede, in relazione sulla tassa dei rifiuti, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 03/01/2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La legge 27/12/2017 n. 205, legge di bilancio per il 2018, art. 1 comma 527, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, ARERA, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi delle finalità e delle attribuzioni anche di natura sanzionatoria stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa, legge 14/11/1995 n. 481 e già esercitati negli altri settori di competenza. Tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano, tra l’altro, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina, paga” ai sensi dall’art. 1 comma 527 lett. F della legge 27/12/2017 n. 205 e la diffusione della conoscenza della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti, ai sensi dell’art. 1 comma 527 lett. C della legge 27/12/2017 n. 205 anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori singoli o in forma associata. Visto la deliberazione dell’ARERA del 31/10/2019, definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio ed investimento del servizio integrato rifiuti per il periodo 2018-2021, che approva il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e successive integrazioni. Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie. Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: costi operativi, intesi come somma dei



## VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

~~~~~  
costi operativi di gestione delle attività di spazzamento, di lavaggio, di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso e competenze al conguaglio relative ai costi dell'annualità 2018 e 2021. Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del piano prevede, all'art. 6, che sulla base della normativa vigente il gestore predisponde annualmente il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dell'MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare da una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge. Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. Eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, viene svolta dall'Ente Territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario ed i corrispettivi del Servizio Integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolata dagli atti dei dati e della documentazione trasmessa, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 ed in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. Preso atto che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'allegato A alla citata deliberazione, come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito od operativo ed in caso contrario la Regione o la Provincia autonoma o altri Enti competenti secondo la normativa vigente. Dato atto che nel caso del Comune di Ferrandina, l'Ente di Governo dell'Ambito è EGRIB, visto l'art. 1 comma 683 della legge 147/2013, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

competente a norma delle leggi vigenti in materia. Visto che il decreto del Ministero dell'Interno del 30/09/2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20-22 da parte degli Enti Locali al 31/10/2020, richiamato l'art. 1 comma 653 della legge 147/2013, come modificata dall'art. 1 comma 27 lett. B della legge 208/2015, il quale prevede, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Dato atto che, come indicato nella nota metodologica indicata al Decreto Ministeriale 29/12/2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto, raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc., di gestione impianti di compostaggio, di trattamento, di discarica, ecc., di territorialità e di caratteristiche dei Comuni, vocazione turistica, densità abitativa, ecc. Viste le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della legge 147/2013 ed il relativo utilizzo in base alla delibera ARERA del 31/10/2019 n. 443, pubblicata il 23/12/2019 dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale. Atteso che quest'anno, per la prima volta, sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolamentazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443 del 2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono dei valori di riferimento obbligatori per il metodo tariffario. Richiamato l'art. 16 del succitato MTR allegato A della delibera ARERA n. 443 del 2019, il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento del costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie. Visto lo schema di Piano Economico Finanziario, PEF, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione ARERA n. 443/2019 dal soggetto gestore Progetto Ambiente, Società Cooperativa, acquisita agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, EGRIB, con determinazione n. 262 del 23/12/2020, da cui risulta un costo complessivo di € 1.312.199,00. Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del Servizio di Gestione dei rifiuti, atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per l'anno 2020, è pari ad € 1.312.199,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 501.440,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 810.760,00. Richiamato l'art. 103 comma 5 del Decreto Legge 17/03/20 n. 18 che testualmente recita che i Comuni possono, in deroga all'art. 1 comma 654 e 683 della legge 27/12/2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti, PEF, per l'anno



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

~~~~~

2020. Eventuale conguaglio tra i costi risultati dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/10/2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107 comma 5 del decreto legge 17/03/2020 n. 18. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il PEF per il 2019 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe dello stesso anno 2019 e da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione di rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 è stato pari ad € 1.291.554,75. Ritenuto di dare evidenza alla differenza tra i costi risultati dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 per la determinazione del conguaglio che dovrà essere versato dai contribuenti a copertura del suddetto differenziale in tre annualità, a decorrere dal 2021, in quote di uguale riparto. Dato atto che tale differenziale ammonta ad euro € 20.664,00 e che pertanto la quota annuale da recuperare risulta essere pari a € 6.888,00. Quindi, con questo dire, attraverso questa deliberazione, abbiamo voluto essere esaustivi per quanto riguarda tutto ciò che è inerente a quello che stiamo per approvare per quanto riguarda la determinazione dell'EGRIB per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Si evince, da quello che abbiamo detto poc'anzi, che c'è questa differenza di € 20.000 tra il 2019 ed il 20, che andremo a ripartire, come vuole la legge, negli anno 2021, 2022 e 2023 nella misura di € 6.888,00 annui e vedremo nell'anno che verrà quello che si potrà fare per quanto riguarda queste somme che, se le dobbiamo spalmare sui cittadini di Ferrandina diventerebbe comunque una somma irrisoria, quindi la Giunta Comunale ed il Sindaco ritengono di poter verificare, nel corso dell'anno prossimo, soprattutto del bilancio che andremo ad approvare entro il 15-20 gennaio p.v., per determinare qualcosa di meglio e positivo affinché si possa non gravare, anche se di pochi euro nelle tasche dei cittadini, anche alla luce di quello che stiamo facendo per le attività produttive, per quanto riguarda la TARI e la fascia dei cittadini di Ferrandina meno abbienti, che noi già abbiamo portato nel Consiglio precedente e che abbiamo approvato. Ricordo che noi abbiamo deciso, sempre per quanto riguarda le attività commerciali, industriali, artigianali e compagnia bella, che oltre alla quota dell'80% che ci viene dal contributo regionale, noi andremo a coprire con il 20% da parte del bilancio comunale e quindi penso che così riusciremo a dare delle risposte positive alla città. Dobbiamo anche mettere in considerazione che questo è il primo anno della raccolta che stiamo facendo con il subambito 1 e con la ditta Progetto Ambiente e quindi è ovvio che nei primi anni ci sono delle difficoltà e sono convinto che, negli anni successivi, andremo a recuperare quote per poter abbassare la tassa a tutti i cittadini. Dobbiamo anche tener presente, penso che sia importante, che all'interno di questa organizzazione, del subambito 1, per tutto quello che è la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento, ormai è cumulativamente nel subambito 1 non solo la raccolta e lo smaltimento, ma anche altre situazioni importanti per il decoro della città, quali ad esempio la pulizia delle strade, la pulizia non solo attraverso il lavaggio delle strade, ma la pulizia proprio fatta strada per strada pedissequamente, affinché si potesse in questo modo dare una



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

risposta ad una migliore qualità della vita e quindi penso che, anche assorbendo in questa somma quelli che erano i costi aggiuntivi, per esempio, della cooperativa, che andavano ad incidere ogni anno per arrivare poi alla tassa definitiva. Grazie.

**Presidente LOFIEGO Maria Cristina**

Ci sono interventi? Consigliere RECCHIA.

**Consigliere RECCHIA Gaetano**

Grazie. Avrei voluto fare prima delle domande, anche se sono consapevole che non ci sarebbero state delle risposte, quindi vado direttamente alle mie considerazioni in ragione di quello che è l'interpretazione disposta dalla camicia che ci avete inviato.

Inizio per dire che, innanzitutto, trovo delle incongruenze nella documentazione che ci avete esibito e parlo del PEF 2020. Nel testo dite che il soggetto gestore, Progetto Ambiente, ha predisposto un PEF per un totale complessivo di € 1.312.199,00 relativo all'anno 2020.

Poiché il piano tariffario del Piano Finanziario 2019 era di € 1.291.000, la differenza di € 20.000, così come prevista dalla legge, sarà spalmata in tre anni a decorrere dal prossimo anno. Non capisco questa differenza, innanzitutto, se è sulla parte fissa o sulla parte variabile, perché, come ben sapete, la TARI è costituita dalla parte fissa e dalla parte variabile.

Qui parliamo solo di un totale di € 1.312.000 e quindi questi € 20.000 era importante capire se ci si riferisce alla parte fissa o alla parte variabile. Non sapendo questo, io ovviamente faccio anche delle considerazioni aggiuntive.

Mi sembra strano che il 2020, rispetto al 2019, determina un costo maggiore perché, secondo me, la parte variabile doveva essere inferiore e quindi avremmo registrato un costo inferiore, nell'arco dell'anno, come servizio prestato per due semplici motivi.

Innanzitutto per lo spopolamento, perché voi sapete tutti che il conferimento aumenta se c'è più gente, se c'è meno gente, in teoria, si dovrebbe ridurre, quindi lo spopolamento avrebbe inciso nel diminuire il conferimento e quindi nel diminuire il costo sostenuto dall'Ente nella parte variabile ed in più, per effetto del COVID.

La presenza sul nostro territorio, senz'altro nel 2020 è stata inferiore rispetto al 2019, di conseguenza, personalmente, avrei registrato un costo di conferimento e quindi un costo variabile inferiore nel 2020 rispetto al 2019. Dopo questa considerazione avrei bisogno di un chiarimento sempre sul PEF 2020, perché nel testo dite che il soggetto gestore ha determinato il costo annuo di € 1.312.000 però mi allegare l'ultima pagina dove c'è il prospetto PEF del 2020 del Comune di Ferrandina, che chiude con € 1.493.881,00. Non so se è un errore o merita di qualche chiarimento senz'altro, oppure si riferisce al



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

PEF del 2021. In ogni caso, al di là di questa spiegazione che spero arriverà dall'Assessore al ramo, avrei bisogno di capire come mai non c'è il Piano Tariffario, perché la copertura di questi € 20.664 in più, che vanno spalmati negli anni successivi, vanno a modificare il Piano tariffario. Cioè, chi si fa carico di questi € 20.664? E quindi questo, secondo me, è un vuoto nella documentazione e nell'approccio dell'argomento. C'è un fatto, al di là dell'aspetto tecnico che ha riguardato il mio intervento fino ad adesso, per quanto riguarda l'aspetto sociale.

Ricordo di aver chiesto, l'ultima volta che abbiamo trattato la TARI, verso settembre, se i contratti in essere a tempo determinato per un certo numero di concittadini alle dipendenze della società gestore, fossero stati prorogati o fossero stati cessati. A settembre mi avete detto che sarebbero stati prorogati fino al 31/12/2020, quindi ripropongo la domanda. I contratti di questi lavoratori cittadini la cui scadenza è il 31/12/2020 che fine faranno?

Poi, mi risulta, che non è stato rispettato l'impegno sociale da Progetto Ambiente nel subentro della gestione dei rifiuti, cioè l'accollo di tutti i dipendenti che erano impegnati nella precedente gestione. Mi risulta che c'è un lavoratore, che ha fatto ovviamente causa per tutelare i propri interessi, un certo Gallievi, mi viene di fare il nome, che non è stato riconfermato.

Al che chiedo all'amministrazione, che dovrebbe tutelare i cittadini, che cosa ha fatto o che cosa intende fare per questa situazione, sia per il lavoratore Gallievi e sia per i lavoratori il cui contratto, a me risulta che scadeva oggi, 31/12/2020. Mi riservo di fare altri interventi dopo aver ascoltato l'assessore al ramo. Grazie.

**Consigliera PIRRETTI Tiziana**

Per quanto riguarda questa proposta deliberativa, come ha precisato anche il Consigliere RECCHIA, si evince che il conguaglio che dovrà essere versato, dai contribuenti a copertura del differenziale tra i costi risultati dal PEF 2020 ed i costi determinati per il 2019, ammonta ad euro 20.664.

La normativa prevede che sia versato in tre annualità, per un importo pari a € 6.888,00 annui a decorrere dal 2021.

Nei cinque anni di governo, pur essendo possibile per i Comuni deliberare riduzioni ed esenzioni così come avete specificato nella delibera del Consiglio Comunale di settembre 2020, entro il 7% dell'intero introito della TARI, tenendo conto sia delle specifiche condizioni dell'occupante che della capacità contributiva del gruppo familiare, tutti noi cittadini ferrandinesi abbiamo finora ascoltato semplicemente slogan perché, nel momento in cui io vado a prendere il resoconto del Consiglio Comunale di settembre, è specificato che la prossima settimana avrete la delibera pubblicata, perché andremo per questo in delibera di Giunta, quindi ci troviamo con i calcoli, si parlava delle riduzioni. Questa delibera, correggetemi se sbaglio, non l'ho mai vista pubblicata.



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

Di fatto la TARI è aumentata rispetto agli scorsi anni e “molto più differenzio, meno pago”, è diventata una chimera e neppure per l’ultimo anno amministrativo i cittadini, i nuclei familiari più bisognosi, anche al caso del perdurare della crisi economica legata alla pandemia, potranno usufruire delle riduzioni più volte richieste dalla sottoscritta e promesse invano, da questa maggioranza, in apposito Consiglio Comunale in cui si discusse proprio della TARI 2020. Il Sindaco prima parlava degli aiuti alle imprese, ai professionisti e alle famiglie più bisognose.

Bene, Sindaco, le voglio ricordare che abbiamo portato anche in Consiglio una modifica al regolamento della TARI, mi riferisco alla delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 24/09/2020, dove abbiamo inserito anche degli articoli, dove si aggiungeva l’art. 26/ter per le imprese ed i professionisti non è stato sicuramente una volontà da parte dell’amministrazione, ma è venuto in soccorso proprio un sostegno finanziario regionale, per cui si è ritenuto necessario modificare il regolamento TARI in data 24/09 con l’inserimento di tale articolo.

Invece, nell’art. 26/bis, sempre del Regolamento TARI, viene inserito che il Comune può stabilire ulteriori forme di agevolazioni tariffarie in favore delle singole categorie, secondo modalità definite con Delibera di Giunta.

È la delibera di Giunta che manca, correggetemi se è stata una mia svista, che questa delibera non è mai arrivata, quindi questa è la prima considerazione. Riduzioni non ce ne stanno, ho fatto un calcolo del 7%, parlavamo prima che il 7% di introito della TARI può essere utilizzato per quanto riguarda un aiuto alla collettività, alle fasce più bisognose, facendo un calcolo, se non mi sbaglio, siamo sui € 90.000 che possono essere impegnati nei capitoli di risorse finanziarie del bilancio comunale.

Altre dichiarazioni che sono state fatte sempre nella seduta del 24/09 sui Dog box. Leggo le testuali parole dell’assessore al ramo, noi avevamo fatto la proposta di modifica del capitolato, chiedendo di poter sostituire un tot di cestini previsti in tutto l’abitato con dei Dog box. Noi avevamo già fatto quell’acquisto, è stato proposto di poter mettere dei cestini con la differenziata, cosa che avevamo proposto anche noi ed acquistare invece, come amministrazione comunale, i Dog Box.

Abbiamo ricevuto i due preventivi, li abbiamo comprati, abbiamo chiesto di formalizzare l’offerta per cui sono praticamente acquistati. Ad oggi i Dog Box, correggetemi anche in questo caso se sbaglio, non ne vedo. Per quanto riguarda le compostiere, mi sarei aspettata anche una modifica al regolamento TARI. Per quanto riguarda l’utilizzo delle compostiere, mi risulta siano state acquistate e presenti all’isola ecologica.

Perché parlo di modifica del regolamento TARI? Perché, nel momento in cui un cittadino può utilizzare la compostiera ed è in suo possesso, è chiaro che avrà una riduzione anche dell’organico, quindi diciamo che sono più punti e vorrei qualche delucidazione in merito.



## VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

L'ultima cosa e concludo, per quanto riguarda le scadenze. Nella maggior parte dei casi i Comuni possono decidere, in base alla Delibera che portate in Consiglio oggi, quali siano le scadenze delle TARI, del 2021. Nella maggior parte dei casi ci riferiamo al primo acconto a fine aprile, il secondo a fine luglio ed il saldo a fine dell'anno. Voi confermate queste scadenze oppure avete in mente altro? Grazie.

**Assessore MURANTE Maria**

Provo a dare delle risposte innanzitutto a Tiziana, poi in merito alle questioni un po' più tecniche mi riservo anche dell'ausilio degli altri assessori che sono anche più competenti di me in materia. Innanzitutto bisognerebbe svincolare, questa determinazione, questa presa d'atto, da alcune considerazioni che non attengono e sono totalmente avulse dal tema che portiamo; ad ogni modo mi pare di capire che ogni volta che portiamo qualche cosa che abbia qualche afflato che potrebbe essere trasversale rispetto agli argomenti, ci mettiamo nel calderone un po' di tutto, per cui procederemo per gradi. Tiziana, credo che tu abbia ragione sulla pubblicazione della Deliberazione della TARI, però ci tengo a fare due precisazioni che secondo me sono pertinenti. La prima, il 4 dicembre 2020, quindi stiamo parlando meno di un mese fa, la Regione Basilicata finalmente invia una nota a tutti i Comuni dopo aver avuto diversi incontri con l'ANCI per la determinazione di questo cosiddetto bando che ci aveva portato, a settembre, a dover rimodificare il regolamento della TARI. In questa occasione noi abbiamo applicato due sostanziali modifiche, tu lo hai detto. Una che era pertinente al bando della Regione per le attività produttive, l'altra invece che poteva acconsentire all'amministrazione comunale di poter eventualmente intervenire con fondi di bilancio propri, laddove le coperture non ci fossero sembrate adeguate o sufficienti, quindi erano propedeutiche proprio a questa attivazione.

Il 4 dicembre ci arriva la comunicazione della Regione con un avviso che ci annuncia che sarebbe stato pubblicato a breve il bando per le attività. Il bando per le attività, che ufficialmente c'è stato inviato circa 10 giorni fa, in Gazzetta Ufficiale in realtà ancora non è stato pubblicato, dovrebbe uscire il 2 gennaio e dovrebbe avere una validità di 30 giorni.

Quindi, capisci bene, questo lo dico anche perché sono i fatti che ci stiamo raccontando, che per poter determinare quel delta mancante avevamo la necessità di sapere che l'80% delle coperture sarebbero arrivate dalla Regione e fare poi tutte le dovute proiezioni anche per cercare di capire il quantum che il Comune avrebbe dovuto investire se avesse voluto avere la copertura totale.

Noi avevamo assunto l'impegno della copertura totale, nel caso in cui fossero state insufficienti le risorse della Regione Basilicata e lo confermiamo, così come confermiamo che ci saranno esenzioni totali, neanche parziali, per quelle fasce di popolazione che sicuramente hanno sofferto, in maniera particolarmente grave, l'anno che ci stiamo portando alle spalle.

Vorrei fare una precisazione che mi sembra fondamentale. Ad oggi non è stata emessa alcuna cartella, quindi io capisco l'ammissione del cosiddetto slogan, l'annuncio, ma la riduzione non è stata fatta



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

~~~~~  
perché di fatto non c'è ancora alcuna cartella che qualcuno deve pagare, quindi non riesco a capire da dove proviene l'annuncio.

L'annuncio è, se io ti dico, che farò una cosa, nel frattempo ti faccio arrivare una bolletta a casa e poi non faccio quello che devo fare, ma questo non è avvenuto. Questo attiene più alla propaganda politica e meno alla sostanza.

Detto questo vorrei fare anche un'altra precisazione sulla questione delle compostiere. Non è prevista alcuna modifica al Regolamento perché, dato che dovremo portare un Regolamento specifico di Ambito, avevamo cominciato questa discussione anche con i Consiglieri di minoranza, ma poi c'è stato uno stop proprio da parte dell'Ambito, perché si è proceduto prima con un'ordinanza sindacale da parte di tutti e cinque i Sindaci e poi all'approvazione in Consiglio Comunale dei cosiddetti Regolamenti di funzionamento dell'Ambito sui rifiuti solidi urbani, dove è già inserita la questione delle compostiere.

Per le compostiere, una volta che si doteranno le famiglie di compostiera, la voce sull'organico verrà automaticamente eliminata perché non sussisterà in quell'abitazione il servizio di raccolta dell'organico quindi, la persona che avrà la compostiera, di fatto avrà già spuntata la voce organico, questo è previsto proprio dal Regolamento dell'Ambito. Sui Dog box, anche lì hai perfettamente ragione. I preventivi ci sono, abbiamo fatto la prenotazione di spesa, per cui stiamo attendendo che ci sia la fornitura. È anche vero che abbiamo sempre garantito la raccolta quotidiana e giornaliera degli escrementi o dei pannoloni, delle lettiere degli animali nell'indifferenziato, come i pannoloni o i pannetti delle persone, quindi di fatto il servizio è stato totalmente sopperito ed assorbito. Detto questa cosa, vado ad un altro punto, cerco di ricordarmeli un po' tutti quelli che avevi sottoposto sempre tu.

Ho risposto a tutte le tue domande? Possono non essere sufficienti o di non gradimento le risposte, ma l'importante è che ci siano e poi sono punti di vista. Vorrei fare solo un piccolissimo appunto ad una cosa che ha detto Gaetano.

Gaetano, comprendo perché sono anche pertinenti le valutazioni ce tu hai fatto, cioè se le svincoli totalmente dal contesto e dimentichiamo che è un anno che c'è una pandemia in corso, le tue valutazioni sarebbero ineccepibili.

Dobbiamo però ricordarci che noi abbiamo avuto 270 utenti del Comune di Ferrandina e molte di più se si considerano le quarantene fiduciarie, che hanno avuto bisogno di una raccolta specifica per la raccolta dei rifiuti COVID, che ha fatto non solo totalmente crollare in alcuni punti e in alcuni mesi, soprattutto nei mesi che vanno da agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, perché siamo ancora in corso in questa situazione.



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

Hanno ridotto moltissimo il ricavo sul riciclo, riutilizzo degli elementi differenziati, andando ad incrementare la quota di conferimento dei rifiuti speciali. Vorrei che questa cosa fosse molto chiara perché c'è stato un incremento da parte del personale di straordinari, visto che molto spesso per evitare che ci fosse pubblicità rispetto alla privacy, alla tutela della discrezione delle persone positive, si sono concordati degli orari che andavano alle 4 o alle 5 del mattino, proprio per permettere che tutti gli utenti potessero avere il servizio senza dover manifestare la propria positività in maniera palese. Vorrei comunque sottolineare che in questi mesi noi abbiamo dovuto conferire molto più del triplo, del quadruplo, rispetto ai mesi in cui non ci hanno visto interessati dall'emergenza COVID, in termini di utenti positivi, che hanno fatto schizzare dei costi che non erano per niente previsti.

La stessa IFEL, nelle valutazioni che ha fatto ARERA, cerca di mettere in risalto e di rendere centrale il tema dei costi derivanti da COVID, perché sono stati una cosa totalmente eccezionale.

Noi stiamo approssiandoci a questa nuova deliberazione, a questo nuovo metodo di calcolo, per la prima volta, perché non era questo il metodo di calcolo. Tra le altre cose, il metodo di calcolo considera una serie di fattori nel determinare l'MTR, ma non solo l'MTR, che prevedono anche la qualità del rifiuto. In proiezione, quello che tu vedi nell'ultima tabella, è una proiezione di dati che sono potenziali e che derivano da costi già dal 2018 e nel frattempo è cambiato il mondo, quindi queste sono delle proiezioni che non sono il costo reale. Il costo reale è dato dalla relazione del PEF, del grezzo previsionale di Progetto Ambiente che viene citato anche all'interno della delibera. E un calcolo che non è così semplicistico, ha messo anche gli uffici a dura prova proprio perché viene determinata questa deliberazione sulla base di calcoli complessi che prevedono più relazioni da parte dei diversi Enti coinvolti all'interno della gestione del servizio della raccolta dei rifiuti urbani. Detto questo, specifico che non ci sarà alcun aumento della TARI sui cittadini, vorrei essere chiara in questo senso, tutt'al più ci saranno delle agevolazioni laddove lo avremo previsto. Se qualcun altro vuole intervenire per completare.

Segretario Generale

Posso chiedervi dieci minuti di sospensione?

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Votiamo la sospensione per 10 minuti. Alle 13.00 giusto il necessario.

Esito della votazione della sospensione.

Favorevoli: Unanimità.

Il Consiglio approva.



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

Riprendiamo la seduta. Procediamo con l'appello.

Segretario Generale

| COGNOME | NOME | CARICA | Presente/Assente |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| MARTOCCIA | Gennaro | Sindaco | Presente in sala adunanze |
| MURANTE | Maria | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| LISANTI | Carmine | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| DI STEFANO | Maria Teresa | Consigliere | Assente |
| RECCHIA | Gaetano | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| PERRIELLO | Michele | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| LOFIEGO | Maria Cristina | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| ZIZZAMIA | Angelo | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| GIASI | Nicola Alessio | Consigliere | Presente in sala adunanze |
| MAZZIOTTA | Girolamo | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| PIRRETTI | Tiziana | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| STIGLIANO | Leonardo | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| PAVESE | Vincenza | Consigliere | Assente |

Riprendiamo alle 13.17. 11 presenti, 2 assenti la seduta può riprendere.

Assessore MURANTE Maria

Gaetano, scusami, quando abbiamo fatto la pausa mi è venuto in mente che tu avevi esposto una domanda sui lavoratori e tra le varie cose l'avevo dimenticata. Noi abbiamo fatto un incontro con Progetto Ambiente perché, nel computo totale dei costi, avendo apportato una modifica cumulativa a tutti i Comuni dell'Ambito sull'orario notturno, che è previsto da capitolato ma non lo abbiamo applicato e abbiamo chiesto di non applicarlo perché i sindacati hanno fatto una sorta di richieste agli amministratori, le abbiamo accettate, abbiamo però rimodulato la quota parte di risparmio che deriva proprio dalla non effettuazione del servizio notturno. Ciò che l'amministrazione comunale di Ferrandina ha proposto è quella di garantire, soprattutto a coloro i quali sono stati contrattualizzati in maniera determinata e part time, quindi con un monte ore veramente basso, di poter portare ad un'implementazione dell'orario di lavoro dal 1° gennaio, fare in modo cioè che ci sia una parziale e progressiva stabilizzazione di queste persone e fare in modo che l'aumento delle ore sia anche proporzionale rispetto alle responsabilità dei lavoratori. Nello specifico del caso e so che tu lo hai sollevato, tra le altre cose, anche in altri contesti, nel senso che è una problematica derivante da lontano, il Sindaco, credo già allo scorso Consiglio, aveva annunciato che c'erano state delle problematiche di carattere procedurale rispetto alla questione del singolo che è una questione un po' particolare. Ha comunque assunto l'impegno di riportare al tavolo con Progetto Ambiente e con il sub



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

~~~~~  
Ambito, questa situazione specifica che di fatto non è facilmente risolvibile perché ci sarebbe un vulnus procedurale che libererebbe l'azienda dall'obbligatorietà di quella clausola sociale che pure avevamo previsto. Scusatemi, avevo dimenticato questa questione, ma mi sembrava importante.

**Consigliere RECCHIA Gaetano**

Solo una cosa che non mi hai detto. Volevo sapere quant'è il Piano Economico Finanziario del 2020.

**Assessore MURANTE Maria Cristina**

Il Piano Economico tariffario in proiezione del 2020 è € 1.312.000. L'ultima pagina però è una proiezione potenziale. C'è scritto, sia in deliberazione che all'interno della determinazione dell'EGRIB, che è una determinazione potenziale e non sono costi oggettivi e reali. Te lo dico perché quel delta, indica che si potrebbe arrivare al massimo a quella tariffa, ad € 1.492.000, perché all'interno hanno messo addirittura i conguagli del 2018 in cui il raggiungimento dell'obiettivo di Ferrandina, rispetto a quelli che erano gli obiettivi delle amministrazioni... Questa è una proiezione potenziale che non determina costi reali. Il costo reale ci viene dato dal € 1.312.000. All'interno di questo calcolo, che è molto complesso ed io stessa mi sono cimentata con le diverse deliberazioni dell'ARERA e le diverse segnalazioni di IFEL è veramente un calcolo del tutto nuovo e molto complesso, ci sono addirittura i conguagli del 2018 che vengono fatti sulla base del mancato ricavo dalla ottimizzazione del rifiuto. Ad esempio, è riportato anche all'interno della determinazione EGRIB, nel 2018 il Comune di Ferrandina, che avrebbe già dovuto raggiungere una percentuale non dico del 65% che è l'obiettivo che ci siamo dati a livello di ANCI e di associazione dei Comuni, ma per lo meno il 50% della differenziata, aveva un'attestazione di differenziazione dell'8 per cento. Queste proiezioni, questi delta, vengono ricavati anche dall'ottimizzazione del ricavo potenziale sulla differenziazione del rifiuto. Non avendo, allo stato, una fotografia storicizzata su quella che è il nuovo sistema di raccolta differenziata, quelle proiezioni si basano su delle annualità che di fatto hanno visto il Comune di Ferrandina non in regime di differenziata e pertanto ci sono degli scostamenti che sono potenziali rispetto a delle proiezioni di dati forniti dal 2018 al 2019. Il calcolo è molto complesso, anche io devo dire che ho avuto delle difficoltà e più di qualche volta ho dovuto fare dei supplementi di spiegazione, ma gli stessi analisti hanno proprio difficoltà nel saperlo spiegare, perché i costi vengono determinati da costi operativi, costo di uso del capitale, quindi gli accantonamenti che vengono spalmati in più anni, i conguagli, che in questo caso sono stati fatti dal 2018 al 2020 e poi c'è questo coefficiente, questa metodologia di calcolo e di determinazione dei costi sull'efficacia e sulla qualità del rifiuto, che sono difficili da determinare e quindi si prende la relazione del previsionale grezzo che viene fornito, nel nostro caso da Progetto Ambiente e la si calcola con altri dati che L'Ente, in questo caso l'amministrazione comunale, trasferisce ad EGRIB e poi questi diversi vettori vengono messi insieme e determinano una proiezione potenziale. Però nel nostro caso è € 1.312.000 la somma esatta, il costo reale. Mi auguro



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

~~~~~  
che sono stata chiara, anche se sono stato molto grezza nel linguaggio tecnico non essendo di mia competenza, però mi auguro di aver spiegato il concetto.

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Vediamo se ci sono altri interventi. STIGLIANO.

Consigliere STIGLIANO Leonardo

Grazie, Presidente. Prima di intervenire vorrei fare una domanda per meglio comprendere le cifre del PEF, del Piano Economico Finanziario. In realtà, il Comune quanto eroga al soggetto gestore per il 2020?

Assessore MURANTE Maria

Un milione trecento dodici mila.

Consigliere STIGLIANO Leonardo

Quindi, il soggetto gestore incasserà, a fronte del servizio reso, nell'anno 2020, € 1.312.000, che equivale al carico tributario spalmato sulla collettività per il servizio ricevuto, cioè il Comune incasserà € 1.312.000 con cui pagherà, pari pari, il soggetto gestore.

Assessore MURANTE Maria

La TARI è determinata proprio da questo.

Assessore LISANTI Carmine

Dino, però con elementi temporali differenti rispetto ai passaggi di liquidità, perché noi quest'anno abbiamo un PEF, per legge nazionale 2019, che è la legge che lo ha permesso, per cui quest'anno, nell'anno corrente, percepirà non so neanche se tutto, l'importo da tariffa confermata 2019. Nel triennio successivo, la norma nazionale dice che quel delta maggiore verrà spalmato, sempre sui cittadini, nelle tre annualità successive, 2021, 2022 e 2023, per cui il gestore percepirà queste somme in queste tre annualità. Noi abbiamo deciso di spalmarlo, era una facoltà, però abbiamo deciso di spalmarlo in tre anni.

Consigliere STIGLIANO Leonardo

La complessità dell'argomento richiedeva senz'altro una discussione in Commissione consiliare, proprio per analizzare, più da vicino, le diverse tematiche. Non è un caso che le domande che sono pervenute alla Giunta, sia da parte del Consigliere RECCHIA che da parte della Consigliera Tiziana PIRRETTI erano finalizzate ad avere chiarimenti in merito. Quando ingenerosamente il vicesindaco stigmatizza alcuni interventi ritenendoli non pertinenti, questo dimostra chiaramente la necessità di



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

operare un filtro in Commissione per meglio arrivare in Consiglio provveduti e preparati sullo stesso argomento e poter dare il proprio contributo.

Assessore MURANTE Maria

Dino, posso dire solo una cosa rispetto a questo? Se leggi gli atti, come so che li hai letti e li hai letti anche approfonditamente, noterai che la determinazione dell'EGRIB è arrivata all'Ente il 24/12/2020. Noi siamo rientrati in Amministrazione Comunale il 28 mattina e abbiamo avuto contezza di questa determinazione scaricata al protocollo il giorno 28. Te lo dico perché non abbiamo avuto neanche i tempi tecnici. A me dispiace perché questo è un tema talmente tanto complesso che avrebbe meritato una discussione per comprenderne il meccanismo. Volevo dirlo perché è giusto che si sappia.

Consigliere STIGLIANO Leonardo

Però è pur vero che come l'EGRIB ha ricevuto da parte del Comune e soprattutto da parte del soggetto attuatore il cosiddetto PEF grezzo, anche il PEF grezzo poteva essere oggetto di analisi da parte nostra in maniera tale da fare una prima scrematura e arrivare maggiormente preparati all'appuntamento di oggi.

Assessore MURANTE Maria

Il PEF grezzo però... va bene... hai ragione sul fatto che il tema è talmente tanto complesso che modificherà profondamente le regole sulla determinazione di questa tariffa a lungo termine, ma era anche necessario fare un supplemento di riflessione. La relazione del previsionale grezzo è arrivata, prima all'EGRIB e successivamente c'è stata inoltrata e abbiamo potuto anche noi confrontare quelle che erano le valutazioni fatte da Progetto Ambiente rispetto alle determinazioni EGRIB e non c'è stato davvero il tempo materiale, dico anche che la complessità della materia ci ha messi in difficoltà nell'interpretazione di una norma che è stata più volte ritoccata anche dalla stessa ARERA. Quindi è giusto quello che dici e a mia discolpa posso dire semplicemente che sarebbe stato opportuno fare un supplemento di riflessioni insieme, ma i tempi sono stati talmente tanto stringenti e la necessità di arrivare al 31 era un obbligo, altrimenti saremmo stati sanzionabili come amministrazione comunale. Non c'è stata veramente la possibilità, anche tra di noi abbiamo fatto un preconsiglio ieri, che è finito molto tardi, proprio per poter discutere, in maniera approfondita, di questa cosa, perché non ne avevamo avuto né il tempo e neanche il modo, dico proprio la verità, ci siamo visti ieri sera, fino a tarda serata, quindi comprendo e ne prendo veramente atto, Dino.

Consigliere STIGLIANO Leonardo

Bene. Cerchiamo di venire nel merito della questione. Leggendo attentamente la proposta deliberativa e anche l'allegata determinazione EGRIB, ho fatto proprio un duplice convincimento e cioè il primo è quello, ormai principio consolidato nella normativa in materia di rifiuti, è che chi inquina, giustamente, è tenuto a pagare, è tenuto ad assolvere l'obbligazione tributaria. Il secondo convincimento, invece, è



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

quello, in fieri, che matura giorno per giorno leggendo gli atti e toccando con mano che cosa effettivamente significa la gestione della differenziata sulla pelle dei cittadini, ma soprattutto nelle tasche dei cittadini. Qualche anno fa, in altre occasioni nelle quali si è discusso dell'inizio della differenziata, sono venute fuori due correnti di pensiero. Una che enfatizzava la gestione stessa della differenziata quale sinonimo di risparmio oltre che di tutela ambientale e l'altra, alla quale io aderivo e che tutt'ora purtroppo faccio propria perché è una realtà oggettiva, è che se da una lato attraverso la raccolta del rifiuto differenziato riusciamo a contenere gli effetti devastanti sull'ambiente, dall'altro dobbiamo constatare che lo stesso sistema di raccolta determina un aggravio di costi, a volte anche eccessivi, sulle famiglie, sulle imprese e sul singolo cittadino. Prova ne è il Piano Economico Finanziario che ci viene portato alla nostra attenzione. Quest'anno l'amministrazione comunale, in virtù di una norma statale, ha potuto applicare la deroga, confermando gli importi del 2019 anche per il 2020, con un leggero aumento dato dalla cosiddetta inflazione programmata, chiamiamola così anche se è un termine improprio, ma se si fosse dovuto già applicare il costo effettivamente sostenuto per la gestione, già il 2020 sarebbe stato maggiormente pesante per le famiglie, per le imprese e per il singolo cittadino. Infatti, nelle tabelle allegate, a proposito apro una parentesi, in delibera viene dato atto che si vede il Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore. In realtà noi non lo abbiamo avuto e né c'è stato consegnato con la camicia della proposta deliberativa. Presumo che alcuni dati siano racchiusi nei prospetti elaborati dall'EGRIB, vorrei far rilevare che il costo ultimo, non applicabile per il momento in virtù della gradazione dell'eccedenza di spesa da spalmare in un triennio, è dato dai costi sostenuti dal soggetto gestore e da costi sostenuti dal Comune. A carico del Comune corrispondono € 314.000 di costi. Volevo maggiore contezza della natura di queste voci perché € 314.000 è una bella cifra che rappresenta oltre il 30% di quello sostenuto dal soggetto attuatore e quindi capire come mai nella determinazione del PEF viene posto sulla bilancia della contabilità economica una cifra così notevole. Inoltre, l'EGRIB dà atto che, il soggetto attuatore non ha portato, a titolo di decurtazione, entrate di cui all'art.1.4 dell'allegato alla delibera dell'ARERA. Mi pare invece che ci sia stato un introito di somme, seppure minimo, di € 5.000 che avrebbero potuto alleggerire, per quanto il loro peso sia minimo, il delta di € 20.000. Si tratta di un refuso, un errore o sono io che ho interpretato male le cifre? E a tal riguardo mi aspetto un chiarimento.

Assessore MURANTE Maria

Dove lo hai letto, scusa Dino, mi dai questo dato dove lo rilevi?

Consigliere STIGLIANO Leonardo

Nel prospetto di determinazione del costo, l'ultimo prospetto dell'EGRIB, è stato indicato, nella colonna Comune, la detrazione di cui al comma 1.4 della determina 2, per € 5.136.

Assessore MURANTE Maria



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

Quello è un calcolo che ci ha determinato direttamente l'EGRIB.

Consigliere STIGLIANO Leonardo

Ma il Comune ha fornito dei dati.

Assessore MURANTE Maria

Il Comune ha fornito, c'è scritto in deliberazione

Assessore LISANTI Carmine Prospero

Dino, per quanto attiene ai costi che tu trovi nel PEF ascritti al Comune, parlavi di € 300.000, in realtà sono degli accantonamenti che fa il Comune riferibili alla voce "Crediti di dubbia esigibilità", che noi accantoniamo ogni anno, che sono effettivamente anche somme di cassa, non sono veri costi, sono di cassa, perché, come tu ben sai, ogni anno ci sono dei contribuenti che non pagano ed il Comune è obbligato a coprire, con risorse proprie di cassa, la quota mancante, per cui non sono costi definibili dal punto di vista di esercizio del Comune, ma sono somme accantonate e messe dentro per la copertura del servizio in termini di cassa.

Responsabile Area Finanziaria – Rag. Donato La Raia

Se posso aggiungere, a beneficio della discussione consiliare ma e quello che ho potuto studiare perché è complicatissimo questo modello che hanno cercato di approntare ed io avrei dei forti dubbi che lo sappiano anche commentare coloro che lo hanno messo a punto.

Nella filosofia generale d'intervento, la delibera dell'ARERA porta a fare una valutazione sui costi reali del gestore che, insieme ai costi dell'Ente devono portare, il più possibile, ad una realtà. Infatti, i costi che il gestore ha indicato, secondo me in questa tabella, sono i costi di bilancio, che non sono i costi di contratto, perché dovrebbero essere anche diversi rispetto ai costi di bilancio, perché l'ARERA dice: "Tu gestore, per questo servizio, realmente quanto spendi nel tuo bilancio?" Il Comune quanto spenderà nel suo bilancio, ricalcolandolo con i parametri ARERA e portare nel termine di 3, 4 o 5 anni, l'operazione ad un pareggio fra la tariffa ed il costo reale? Questo per evitare che, aziende che potrebbero andare sotto costo, potrebbero causare un danno anche all'Ente andando in default e quindi io ho interpretato così, non so se ho interpretato bene, qualche altro collega doveva darmi un aiuto. Se tu valuti le € 478.000, quella dovrebbe essere la differenza fra fondo crediti di dubbia esigibilità del 2017, rispetto a quello del 2018, calcolato solo al 50%. Questo è un ricalcolo che l'EGRIB fa, interpretando la delibera ARERA, quindi fa questo calcolo differenziale per portare... se tu leggi e sicuramente lo avrai letto bene, questo sbilanciamento doveva portare a € 56.609 da applicare nei quattro anni successivi. Secondo questo calcolo invece, l'EGRIB si avvale di questa possibilità e ha stabilito che € 1.312.000 è quello massimo da praticare come massimale raggiungibile oggi. Mi sono riservato di fare un'ulteriore verifica sempre perché siamo in sede di prima applicazione e diventa veramente difficile, qua ci sono le pi greca, ci sono più cose da ingegnere che mia, però cerchiamo di



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

essere... Oggi, quella è la delibera ARERA, non è che possiamo andare né oltre e né in difformità. Penso di aver dato un aiuto, per quello che posso fare.

Consigliere STIGLIANO Leonardo

Grazie, Donato. È stato utile il tuo chiarimento per meglio comprendere le cifre, ma il tuo chiarimento supporta ancora di più il mio ragionamento e cioè, nel corso degli anni futuri sono certo che avremo dei costi che lieviteranno in maniera esorbitante per un semplice motivo.

Se è vero come è vero, che i costi indicati in tabella non sono quelli effettivamente sostenuti e quando dico quelli effettivamente sostenuti intendo quelli che hanno una manifestazione numeraria, così ragionando noi ci troveremo nella condizione assurda che la copertura della tariffa sarà maggiore dei costi effettivamente sostenuti nel momento in cui non ci sarà una perequazione della voce accantonamento a crediti di dubbia esigibilità, spalmata negli anni e andando, questa voce, ad essere corretta da quello che rappresenta il recupero dell'evasione tributaria. Se andiamo a leggere i rendiconti 2019 e 2018, alla voce recupero da evasione per TARI, abbiamo zero, il che significa che l'accantonamento che il Comune, per legge, deve comunque fare in sede di rendiconto, si riverbera nella determinazione della tariffa andandone ad alterare l'importo.

È vero che ci troviamo in sede di prima applicazione e quindi stiamo anche in una fase transitoria dove dobbiamo andare a rimodulare le cifre tenendo conto di quello che è la storicizzazione del dato rispetto a quello che effettivamente avviene in questi giorni, ma io mi chiedo, non avendo avuto modo di leggere e studiare il PEF grezzo presentato dal soggetto attuatore, se questi dati sono riferiti soltanto a 9 mesi su 12, perché mi pare che la differenziata sia partita da maggio.

Il 2021 che cifre presenterà il nuovo PEF? Quale sarà il carico che andremo a spalmare sui cittadini?

Assessore MURANTE Maria

Però il PEF grezzo, Dino, nella determinazione EGRIB, lo trovi praticamente nella prima colonna, quindi in realtà è inserito all'interno della determinazione.

Consigliere STIGLIANO Leonardo

Però queste cifre, nel PEF grezzo che è stato realizzato da Progetto Ambiente, tengono conto di un periodo frazionario dell'anno, non dei 12 mesi. Se questi sono i numeri, nel 2021 noi ci troveremo con dei numeri certamente maggiorati, con un carico tariffario maggiore, a meno che non ci siano dei correttivi normativi che vanno a limitare questi dati. Però, per logica, dobbiamo aspettarci un aumento di costi da ribaltare sulla collettività, se è vero come è vero, che i dati presentati dal soggetto attuatore si riferiscono ad appena 8 o 9 mesi dell'anno e non all'intero anno 2020.

Assessore MURANTE Maria



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

Però, proprio perché c'è questa parzialità del dato, che non è un dato complessivo e tra l'altro è falsato dallo stato pandemico in cui ci troviamo, paradossalmente, tutti i ricavi che avrebbe dovuto fare l'impresa e non si è vista fare perché c'è stato un incremento del rifiuto COVID, un incremento anche di investimento dato dall'acquisto e consegna dei mastelli, paradossalmente l'anno prossimo dovremmo avere una situazione migliore rispetto a quella di quest'anno, se si considera che il costo maggiore, anche nel conferimento è dato proprio dall'indifferenziazione, perché è lì che non c'è il margine di guadagno per l'impresa, ma c'è una più alta perdita, proprio perché non ha il ricavo dato dalla riciclabilità o differenziazione del rifiuto. In realtà stiamo parlando di una potenziale ipotesi che dipende, molta quota parte, anche dalla nostra sensibilizzazione e responsabilizzazione della differenziazione. Vi posso dire che da maggio a novembre ci siamo attestati sempre oltre il 70% della raccolta differenziata, cioè abbiamo toccato addirittura nel mese di luglio, punte dell'88% che sono un traguardo molto alto. Poi questo dato parziale, sicuramente Dino come dici tu, non ci fornisce una fotografia storica che ci permette di poter effettivamente capire quale sarà il punto di caduta del prossimo anno, ma io ritengo che dobbiamo mettere insieme tutti i dati.

Consigliere STIGLIANO Leonardo

Proprio in virtù del fatto che la percentuale di differenziata era bassa gli anni scorsi, ha applicato coefficienti di gradualità minimi e non quelli previsti in termini massimi, con una spiccata propensione a differenziare. Se avesse applicato altri coefficienti, noi avremmo avuto delle cifre ben maggiori. Fortuna vuole, per il 2020, che c'è un arresto normativo ancorato al 2019 che ci fa ben sperare su quello che potrebbe essere il futuro, ma così non è, è una pia illusione questa, perché io sono convinto che nel futuro avremo un aggravio di costi per due ordini di motivi: vuoi perché il servizio costa e vuoi perché il numero della popolazione residente decresce di giorno in giorno.

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Se abbiamo esaurito gli interventi, possiamo passare... Tiziana.

Consigliere PIRRETTI Tiziana

Ho dimenticato prima di dire che per quanto riguarda la pulizia e lo spazzamento delle strade, non mi sembra che siano considerate tutte le strade del centro abitato. Ne ho contezza perché varie strade restano sporche per giorni e giorni. Un invito all'amministrazione di chiedere, anche in collaborazione con l'ufficio di Polizia Municipale, di apporre dei divieti, lo spostamento di macchine che parcheggiano. Prendo, per esempio via Lanzillotti, era un invito all'amministrazione perché, per quanto riguarda lo spazzamento delle strade, mi rendo conto che non tutte le strade del centro abitato vengono considerate nello stesso modo.



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/12/2020

Assessore MURANTE Maria

Lo accettiamo. Abbiamo fatto nostra la tua sollecitazione, Tiziana. Abbiamo già segnalato all'impresa che c'è una difficoltà oggettiva proprio sul tema dello spazzamento e buona parte di quelle risorse recuperate, infatti, erano utilizzate per potenziare sia lo spazzamento manuale che lo spazzamento automatizzato. È una giusta riflessione quella che fai, perché effettivamente lo avevamo notato anche noi, abbiamo già sollecitato di muoversi in questa direzione, per cui viene totalmente accolta la tua sollecitazione.

Consigliere PIRRETTI Tiziana

Anche con dei segnali dove parcheggiano le macchine in via Lanzillotti, perché è necessario.

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Questi sono i giusti suggerimenti di Tiziana, tante cose le notiamo e continuiamo a segnalarle. Vediamo di fare l'ultima votazione del 2020. Diamogli un po' di solennità.

Esito della votazione del punto.

Favorevoli: 7. Contrari: 4. Astenuti: nessuno.

Esito della votazione per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli: 7. Contrari: 4. Astenuti: nessuno.

Il Consiglio approva.

Faccio auguri di buona salute soprattutto. Auguri a tutti.

Sono le ore 13:57 la seduta è sciolta.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 31/12/2020

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to: Dr.ssa Maria Cristina LOFIEGO

F.to: Dott. Cosimo BASILE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 1 FEB 2021

Il Responsabile della pubblicazione

Il Responsabile Area Amministrativa

F.to: Giuseppe PENTELICO

F.to: Rag. Donato LA RAIA

PARERI DI REGOLARITA'

- Il Responsabile competente, per la regolarità tecnica e contabile, ha espresso il suo parere: FAVOREVOLE

Area Economico-Finanziaria

F.to: Rag. Donato LA RAIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ferrandina, 31/12/2020

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Cosimo BASILE

Si dispone la trasmissione della presente deliberazione, per la relativa esecuzione, ai seguenti uffici:

Area Amministrativa

Area Finanziaria

Area Tecnica

Area Vigilanza

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Cosimo BASILE

È copia conforme all'originale.

Data 1 FEB 2021



Area Amministrativa

Il Responsabile

Rag. Donato LA RAIA

